

DELIBERAZIONE 25 OTTOBRE 2012
436/2012/R/GAS

PROROGA, AL 31 DICEMBRE 2013, DEL PERIODO DI APPLICAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL “TESTO UNICO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ
E DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER IL PERIODO DI
REGOLAZIONE 2009 – 2012 (TUDG)”. DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ANNO 2013

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 ottobre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 28 novembre 1980, n. 784;
- la legge 7 agosto 1997, n. 266;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, come convertito con la legge 23 febbraio 2006, n. 51;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: decreto-legge 159/07);
- il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 e dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
- legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, di Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività; come convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto 29 settembre 2005;
- il decreto del 19 gennaio 2011 in materia di Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
- il decreto del 21 aprile 2011 recante Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas;
- il decreto del 18 ottobre 2011, recante "Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale";
- il decreto 12 novembre 2011, n. 226, recante "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 che ha approvato il Testo integrato della qualità dei servizi elettrici (di seguito: TIQE) per il periodo 2008-2011;
- la deliberazione dell'Autorità 8 agosto 2008, ARG/gas 120/08, (di seguito: deliberazione ARG/gas 120/08);
- la Parte I del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 120/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2008, GOP 46/08 relativa all'Introduzione della metodologia "Air" - Analisi di impatto della regolazione - nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del TUDG recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2009, GOP 46/09, di approvazione della "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";

- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 199/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 199/09);
- la deliberazione dell’Autorità 29 aprile 2010, ARG/gas 61/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 61/10);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2010, ARG/gas 215/10;
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2010, ARG/gas 216/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 216/10);
- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 26/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 26/11);
- la deliberazione dell’Autorità 7 aprile 2011, ARG/gas 42/11, Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l’erogazione del servizio di connessione alle reti di distribuzione del gas naturale;
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2011, ARG/gas 55/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/11);
- la deliberazione dell’Autorità 19 maggio 2011, Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2013-2016, ARG/gas 64/11;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2011, ARG/gas 93/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 93/11);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 8 settembre 2011, ARG/gas 120/11;
- la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2011, ARG/gas 140/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 140/11);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 157/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 157/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 che ha approvato il TIQE per il periodo 2012-2015;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/gas 207/11;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2012, 28/2012/R/gas recante “Revisione e adeguamento della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale e delle direttive di messa in servizio di gruppi di misura gas di cui alla deliberazione dell’Autorità ARG/gas 155/08”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 28/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2012, 44/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2012, 103/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 103/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 166/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 7 giugno 2012, 237/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 237/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 247/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 247/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 308/2012/R/gas, di adozione del piano strategico dell’Autorità per il triennio 2012-2014;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 315/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 315/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2012, 352/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 352/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 362/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 362/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 settembre 2012, 368/2012/R/gas;
- la deliberazione 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas;
- documento per la consultazione 19 aprile 2012, 150/2012/R/gas (di seguito: consultazione 150/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione 24 maggio 2012, 212/2012/R/gas;
- il documento per la consultazione 21 giugno 2012, 257/2012/R/gas (di seguito: consultazione 257/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione 2 agosto 2012, 341/2012/R/gas (di seguito: consultazione 341/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione 27 settembre 2012, 382/2012/R/gas
- le osservazioni e i contributi pervenuti in esito alla consultazione 341/2012/R/gas, pubblicati sul sito internet dell’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, in relazione all’esigenza di garantire un ordinato svolgimento del processo consultivo propedeutico alla definizione della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2013-2016 (quarto periodo di regolazione gas o QPRg), ha ritenuto di sospendere l’avvio della fase consultiva fino all’asestamento delle regole relative al periodo 2009-2012, connesso agli esiti dei ricorsi pendenti presso il Consiglio di Stato in relazione ad alcuni rilevanti punti della RTDG;
- a seguito della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2521/12, con la deliberazione 247/2012/R/gas, è stato avviato un procedimento di ottemperanza, conclusosi con la deliberazione 315/2012/R/gas, di modifica alla regolazione tariffaria per l’erogazione del servizio di distribuzione e misura del gas naturale e di altri gas;
- con il decreto-legge 159/07, è stato avviato un processo di riforma delle modalità di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, che porterà a una profonda modifica dell’assetto di gestione del servizio;
- nella consultazione 341/2012/R/gas l’Autorità, anche alla luce del predetto processo di riforma, in relazione all’esigenza di svolgere una consultazione adeguata, nei tempi e nei modi, e che garantisca l’effettiva possibilità di partecipazione dei soggetti interessati, al fine di favorire trasparenza ed efficacia del processo di formazione delle regole per il quarto periodo di regolazione, ha prospettato l’ipotesi di proroga di un anno del periodo di vigenza delle disposizioni della RTDG e della RQDG (in scadenza il 31 dicembre 2012), individuando alcune possibili modifiche per l’anno 2013;
- con riferimento alle disposizioni della RQDG l’Autorità ha prospettato:

- a) la conferma del sistema incentivante la riduzione delle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi e l'aumento del numero di misure del grado di odorizzazione;
- b) la determinazione dei livelli tendenziali 2013, relativi alle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi per le imprese di qualsiasi dimensione per le quali siano stati determinati i livelli tendenziali per il periodo 2009-2012, come se venissero calcolati contestualmente ai livelli tendenziali del periodo 2009-2012;
- c) l'estensione automatica al 2013 della deroga alla partecipazione al sistema incentivante richiesta dalle imprese per il biennio 2011-2012 o per un solo anno del medesimo biennio in funzione della decorrenza di partecipazione al sistema incentivante;
- d) l'esenzione per tali imprese dal versamento dell'importo compensativo IMP per l'anno 2013;
- e) la conferma della comunicazione all'Autorità entro il 31 marzo 2014, con riferimento al 2013, dei dati di sicurezza, continuità e qualità commerciale;
- f) l'estensione al 2013 delle attività del Comitato Italiano Gas e del riconoscimento degli oneri in relazione alle attività inerenti alle emergenze e agli incidenti da gas;
- con riferimento alle disposizioni della RTDG, nella medesima consultazione 341/2012/R/gas, l'Autorità ha prospettato:
 - g) l'ipotesi di aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi, mediante l'applicazione dei tassi di recupero di produttività adottati per la fissazione delle tariffe 2012, ridotti applicando il *decalage* previsto dalla deliberazione 315/2012/R/gas;
 - h) l'adeguamento del tasso di remunerazione del capitale investito alle mutate condizioni del mercato, ipotizzando una soluzione analoga a quella illustrata nella consultazione 150/2012/R/gas e attuata con la deliberazione 237/2012/R/gas per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto, con applicazione dei parametri adottati con la deliberazione ARG/elt 199/11, ad eccezione del parametro β ;
 - i) la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'articolo 58 della RTDG che incentivano le aggregazioni tra imprese distributrici, limitando l'applicazione dell'incentivo alle operazioni che si sono concluse entro il 30 settembre 2012;
 - j) l'applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione 28/2012/R/gas, in particolare delle disposizioni di cui al comma 3.3 e al comma 3.7;
- si devono intendere confermate per il 2013 le disposizioni di RTDG ed RQDG per il periodo 2009-2012 non espressamente oggetto di ipotesi di modifica nella consultazione 341/2012/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- alla consultazione 341/2012/R/gas hanno partecipato singole imprese distributrici, un'impresa di vendita di gas, un cliente finale, le associazioni delle imprese distributrici e un'associazione di grossisti e *trader*;
- in relazione alle ipotesi relative alla RQDG:
 - i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno condiviso, in generale, gli orientamenti dell'Autorità, salvo che per le proposte di cui alle precedenti lettere c) e d), in merito alle quali hanno suggerito di confermare la regola vigente, ritenendo l'orientamento dell'Autorità discriminatorio nei confronti sia delle imprese partecipanti al sistema incentivante che delle imprese con meno di 50.000 clienti finali che hanno richiesto deroga per il biennio 2011-12 o per il solo 2012, ma che ritengono di essere preparate per parteciparvi dal 2013;
 - un'associazione di categoria di imprese distributrici ha proposto di introdurre già dalla restante parte del terzo periodo di regolazione dei meccanismi di contenimento del rischio per le imprese partecipanti al sistema incentivante, con particolare riferimento agli effetti economici degli incidenti da gas di responsabilità delle imprese e alla diluizione, ed eventuale parziale annullamento, delle penalità;
 - la medesima associazione di categoria ha inoltre formulato proposte di modifica sostanziali alla RQDG per il terzo periodo di regolazione;
- in merito alla RTDG, l'ipotesi di proroga del periodo di validità al 31 dicembre 2013 è stata giudicata positivamente, mentre con riferimento agli orientamenti per la definizione delle regole di aggiornamento si sono rilevate posizioni differenziate:
 - in relazione all'ipotesi di aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi, di cui alla precedente lettera g), due operatori del settore della distribuzione si sono dichiarati favorevoli alla soluzione indicata in consultazione; gli altri soggetti appartenenti al settore della distribuzione che hanno partecipato alla consultazione hanno invece dato indicazione per la fissazione di un *X-factor* pari a zero, in ragione del fatto che non vi sarebbero ulteriori margini di efficienza raggiungibili nei prossimi periodi di regolazione e che sarebbero emersi nuovi compiti in capo ai distributori (in materia di servizio di *default* e di misura del gas) che non troverebbero adeguata copertura nei meccanismi tariffari;
 - in merito al livello del tasso di remunerazione del capitale investito, di cui alla precedente lettera h), un'associazione di categoria di imprese distributrici concorda con l'ipotesi sviluppata nella consultazione 341/2012/R/gas. Gli altri soggetti rappresentanti gli interessi degli operatori della distribuzione hanno invece segnalato l'inadeguatezza del tasso di remunerazione individuato nella medesima consultazione 341/2012/R/gas. In particolare sono state segnalate le esigenze di:
 - i. utilizzare i valori disponibili più aggiornati dei tassi di rendimento delle attività prive di rischio e di rendimento del capitale di debito;
 - ii. rivedere, per coerenza metodologica, il livello del parametro β , il cui livello riflette implicitamente anche il grado di

- indebitamento, nel caso in cui, rispetto ai valori utilizzati per il terzo periodo regolatorio, sia modificato il rapporto D/E;
- iii. incrementare il tasso di remunerazione del capitale investito per i nuovi investimenti in misura pari a un punto percentuale, soluzione già adottata in altri settori infrastrutturali, a compensazione del *lag* nel riconoscimento degli investimenti;
 - iv. adeguare alcuni altri parametri utilizzati per la fissazione del tasso di remunerazione del capitale investito, quali il *market risk premium*, il costo del debito e le aliquote fiscali;
 - v. fissare il tasso di remunerazione per il servizio di distribuzione e misura rispettivamente all'8,7% e al 9,0%, assumendo un tasso delle attività prive di rischio pari alla media aggiornata degli ultimi 12 mesi (settembre 2011 – agosto 2012) del rendimento lordo del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia (pari a 5,99%) e mantenendo tutti gli altri parametri come proposti dall'Autorità nella consultazione;
- con riferimento all'ipotesi di non prolungare per l'anno 2013 l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 58 della RTDG, in materia di incentivo alle aggregazioni degli operatori, di cui alla precedente lettera i), due associazioni di categoria delle imprese distributrici si sono dichiarate favorevoli all'orientamento espresso dall'Autorità. Un'associazione di categoria di imprese distributrici e due imprese distributrici si sono dichiarate contrarie all'ipotesi riportata nella consultazione e hanno proposto di mantenere i meccanismi di incentivo alle operazioni di concentrazione societaria per le aggregazioni che abbiano luogo nei prossimi due-tre anni;
 - in merito all'attuazione delle disposizioni della deliberazione 28/2012/R/gas in materia di regolazione del servizio di misura per l'anno 2013 – lettera j) – si segnalano esigenze in merito a:
 - i. dimensionare correttamente le componenti tariffarie a copertura dei costi operativi e dei costi centralizzati relativi ai sistemi di telegestione al fine di garantire alle imprese il recupero dei costi sostenuti per l'evoluzione dei sistemi di misura;
 - ii. tener conto dei costi sostenuti dalle imprese nell'anno 2010;
 - iii. includere nel perimetro degli investimenti di località i costi dei concentratori;
 - iv. prevedere meccanismi di verifica *ex post* di congruità ed eventuale adeguamento delle componenti a copertura dei costi operativi del servizio di misura;
 - v. considerare gli oneri per le SIM installate sui gruppi di misura per il dimensionamento della componente *t(tel)*, al fine di garantire la copertura dei costi a prescindere dalle scelte di *make or buy* effettuate dagli operatori.

CONSIDERATO CHE:

- rispetto temi relativi all'ipotesi di proroga del periodo di vigenza di RQDG ed RTDG, oggetto della consultazione 341/2012/R/gas, diversi da quelli richiamati

nel precedente considerato, non sono emersi elementi che possano modificare l'orientamento iniziale espresso dall'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- con il TIQE, relativamente alla regolazione della qualità per il servizio elettrico, per il periodo 2008-2011 è stato introdotto un meccanismo di diluizione ed eventuale annullamento delle penalità accumulate da ambiti territoriali soggetti alla regolazione incentivante della durata e del numero di interruzioni; tale meccanismo è stato confermato con il TIQE per il periodo 2012-2015;
- con le deliberazioni ARG/gas 199/09, ARG/gas 61/10, ARG/gas 216/10, ARG/gas 26/11, ARG/gas 55/11, ARG/gas 93/11, ARG/gas 140/11, ARG/gas 157/11, 103/2012/R/gas e 362/2012/R/gas, sono stati determinati i livelli di partenza ed i livelli tendenziali di cui ai commi 32.9 e 32.12 della RQDG per le imprese di qualsiasi dimensione che non hanno richiesto la deroga di cui al comma 32.1 della RQDG per il biennio 2011-2012 o per il solo anno 2012.

CONSIDERATO CHE:

- il tasso di recupero di produttività annuo da applicare nel corso del periodo di regolazione è stato originariamente calcolato in funzione del livello dei costi effettivi rilevato nell'anno 2006, di un livello di costo obiettivo e di un orizzonte temporale di riferimento per il riassorbimento dei *gap* di efficienza;
- per ciascuna delle classi dimensionali *grandi imprese* e *medie imprese*, il livello obiettivo, in termini di costo di produzione del servizio, in funzione del quale è stato fissato l'*X-factor*, è stato determinato in base al livello del costo operativo medio ponderato delle imprese distributrici di ciascuna classe dimensionale, appartenenti al campione esaminato, il cui costo medio è risultato inferiore rispetto al livello medio del campione;
- per la classe dimensionale *piccole imprese*, il livello obiettivo, in termini di costo di produzione del servizio, in funzione del quale è stato fissato l'*X-factor*, è stato determinato in base al costo medio ponderato delle imprese distributrici delle classi dimensionali *medie imprese* e *piccole imprese*, appartenenti al campione esaminato, il cui costo medio è risultato inferiore rispetto al livello medio del campione;
- l'orizzonte temporale di riferimento per il recupero del *gap* è stato fissato pari a 5 anni per tutte le diverse tipologie di impresa e di conseguenza l'ultimo anno a cui si riferisce l'obiettivo di recupero di produttività è l'anno 2013;
- al fine di dare corretta esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2521/12, con la deliberazione 315/2012/R/gas è stato confermato il coefficiente di produttività applicato per la fissazione dei parametri tariffari dell'anno 2009 ed è stato modificato l'articolo 41 della RTDG, prevedendo un coefficiente di recupero di produttività decrescente su base annuale, secondo un'ipotesi di evoluzione definita in modo da garantire che il ricavo per le imprese nel periodo 2008-2012 risulti non inferiore rispetto a quello originariamente previsto dalla RTDG, assumendo volumi costanti e prezzi costanti;
- con la medesima deliberazione 315/2012/R/gas in coerenza con le predette modifiche all'articolo 41 della RTDG è stato modificato anche l'articolo 42,

relativo alla definizione del parametro di recupero della produttività con riferimento ai costi operativi dei servizi di commercializzazione e di misura;

- l'ipotesi di aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi per l'anno 2013, mediante l'applicazione dei tassi di recupero di produttività adottati per la fissazione delle tariffe 2012, ridotti applicando il *decalage* previsto dalla deliberazione 315/2012/R/gas, indicato in consultazione, risulta coerente con l'orizzonte temporale adottato per dimensionare il livello del tasso di recupero di produttività da applicare nel corso del terzo periodo di regolazione;
- quanto sopra, evidenzia l'infondatezza delle critiche svolte all'orientamento richiamato alla precedente lettera g);
- inoltre, l'applicazione dei tassi di recupero di produttività come sopra indicato risulta coerente con le scelte operate nell'ambito della proroga dei criteri per la determinazione delle tariffe di rigassificazione per il periodo transitorio ottobre 2012-dicembre 2013 con la deliberazione 237/2012/R/gas;
- infine, con riferimenti a presunti costi derivanti da nuovi compiti assegnati dalla regolazione alle imprese distributrici non adeguatamente coperti dall'attuale regolazione tariffaria (in particolare in materia di servizio di *default* e di servizio di misura), in disparte il fatto che le imprese non hanno fornito alcun elemento documentale a supporto di tale affermazione, essa risulta infondata in quanto:
 - le modalità di copertura dei costi connessi allo svolgimento del servizio di default sono stati introdotti (e specificamente considerati) dall'Autorità con la deliberazione 352/2012/R/gas;
 - la copertura dei costi connessi alle modifiche dell'assetto del servizio di misura è garantita dai meccanismi previsti con la deliberazione 28/2012/R/gas e in particolare il costo standard dei misuratori stabilito da tale deliberazione ricomprende già gli oneri per la eventuale SIM di comunicazione, in considerazione che tale dispositivo sia da classificare fra i cespiti di località a garanzia di possibili future variazioni di assetto concessorio che potrebbero derivare dagli esiti dei bandi di gara previsti dal decreto 12 novembre 2011, n. 226.

CONSIDERATO CHE:

- l'adozione dell'ipotesi di revisione del tasso di remunerazione del capitale investito prospettata nella consultazione 341/2012/R/gas riflette l'esigenza di uniformare nell'attuale periodo di crisi le logiche di riconoscimento dei costi di capitale tra i vari servizi regolati, temperando da un lato la necessità di garantire la copertura dei costi sostenuti dalle imprese distributrici per finanziare gli investimenti, dall'altro le finalità di tutela dei consumatori;
- il livello del tasso di remunerazione del capitale investito da applicare ai servizi di distribuzione e misura del gas, ottenuto dall'applicazione dei criteri già utilizzati per la fissazione del tasso di remunerazione del capitale investito nei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e della rigassificazione del gas naturale, risulta pari rispettivamente a 7,7% e 8,0%, reale pre-tasse, in linea con i valori utilizzati per il periodo 2008-2012;
- l'approccio adottato per la determinazione del livello del tasso di remunerazione è coerente con quello seguito nell'ambito della proroga dei criteri per la

determinazione delle tariffe di rigassificazione per il periodo transitorio ottobre 2012-dicembre 2013 con la deliberazione 237/2012/R/gas.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno prorogare il periodo di vigenza del TUDG al 31 dicembre 2013;
- in particolare, in relazione alla RQDG sia necessario dare seguito agli orientamenti dell’Autorità:
 - accogliendo le osservazioni dei soggetti partecipanti alla consultazione in materia di deroga alla partecipazione al sistema incentivante e di versamento dell’importo compensativo IMP per l’anno 2013, confermando dunque anche per il 2013 le disposizioni vigenti;
 - accogliendo la proposta di introdurre già dalla restante parte del terzo periodo di regolazione i meccanismi prospettati di contenimento del rischio:
 - i. riducendo di due terzi, in luogo dell’annullamento, gli incentivi per gli anni 2012 e 2013 di un ambito provinciale in caso di accadimento di un incidente da gas di responsabilità dell’impresa in un impianto appartenente all’ambito provinciale;
 - ii. con riferimento alla regolazione incentivante la riduzione delle dispersioni segnalate da terzi, prevedendo che metà delle eventuali penali accumulate da un ambito provinciale nel 2012 siano differite al 2013 e che nel 2013 tali penali differite possano essere annullate in caso di raggiungimento del livello tendenziale da parte dell’ambito provinciale, in analogia con il settore elettrico;
 - non accogliendo le proposte di modifica sostanziali alla RQDG per il terzo periodo di regolazione dal momento che le stesse dovranno essere valutate nella prospettiva del quarto periodo di regolazione;
 - i meccanismi di contenimento del rischio adottati per il biennio 2012-2013 siano da considerarsi una misura transitoria che, nella prospettiva del quarto periodo di regolazione, dovrà essere riesaminata, in particolare, in funzione del perimetro di regolazione cui verrà applicata la regolazione incentivante;
- in relazione alla RTDG, sia opportuno:
 - dare seguito all’ipotesi di aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi, prospettata in consultazione, con l’applicazione dei tassi di recupero di produttività adottati per la fissazione delle tariffe 2012, ridotti applicando il *decalage* previsto dalla deliberazione 315/2012/R/gas;
 - confermare il livello del tasso di remunerazione dei servizi di distribuzione e misura del gas indicati nella consultazione 341/2012/R/gas, che risultano adeguati per garantire la copertura dei costi delle imprese distributrici, rinviando la puntuale e organica revisione dei singoli parametri che concorrono alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito alle analisi che verranno svolte in via propedeutica alla fissazione dei criteri di regolazione per il quarto periodo di regolazione;

- confermare quanto indicato in consultazione in relazione alla sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'articolo 58 della RTDG che incentivano le aggregazioni tra imprese distributrici, limitando alle operazioni che si sono concluse entro il 30 settembre 2012 l'applicazione dell'incentivo;
- confermare gli altri istituti della RTDG non esplicitamente oggetto di consultazione;
- in relazione al ritardo nell'asestamento delle regole per la fissazione delle tariffe per l'anno 2013 rinviare al 19 novembre 2012 la scadenza prevista dal comma 7.1 della RTDG per la trasmissione all'Autorità della richiesta di determinazione della tariffa di riferimento

DELIBERA

1. il periodo di validità delle disposizioni contenute nel TUDG è prorogato al 31 dicembre 2013;
2. alle disposizioni di cui alla RQDG si applicano le seguenti modifiche:
 - a. con riferimento al comma 32.19, per gli anni 2012 e 2013 l'accadimento di un incidente da gas di responsabilità dell'impresa in un impianto di distribuzione comporta la riduzione di due terzi, in luogo dell'annullamento, degli eventuali incentivi di cui ai commi 32.4 e 32.14, cui l'impresa ha diritto per l'ambito provinciale cui appartiene il predetto impianto di distribuzione;
 - b. metà delle eventuali penalità di cui al comma 32.14 accumulate da un ambito provinciale per il 2012 sono differite al 2013; tali penalità differite sono annullate qualora nel 2013 il livello effettivo di cui al comma 32.8 sia pari o migliore del livello tendenziale di cui al comma 32.12, tenuto conto della franchigia di cui al comma 32.13;
3. la facoltà di cui al comma 32.1, lettere b) e c) della RQDG è estesa all'anno 2013;
4. in attuazione di quanto disposto al punto 1., entro il 31 ottobre 2013 l'Autorità determina per l'anno 2013, con riferimento alla RQDG:
 - a. i livelli tendenziali di cui al comma 32.12 per le imprese per le quali sono già stati determinati i livelli tendenziali per il periodo 2009-2012 e che non richiedono la deroga di cui al comma 32.1 per l'anno 2013;
 - b. i livelli di partenza di cui al comma 32.9, sulla base dei livelli effettivi del biennio 2011-2012, ed i livelli tendenziali di cui al comma 32.12 per le imprese che hanno richiesto la deroga di cui al comma 32.1 per il biennio 2011-2012 o per il solo 2012, e che non la richiedono per il 2013;
5. alle disposizioni di cui alla RTDG si applicano le seguenti modifiche:
 - a. il tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di distribuzione, *WACC(dis)*, di cui al comma 18.1 della RTDG, per l'anno 2013 è fissato pari a 7,7%;
 - b. il tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di misura, *WACC(mis)*, di cui al comma 20.2 della RTDG, per l'anno 2013 è fissato pari a 8,0%;

- c. il tasso di riduzione annuale di cui al comma 41.1, lettera b), della RTDG, per l'anno 2013 è fissato pari a:
 - 4,6% per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale fino a 50.000 punti di riconsegna serviti;
 - 3,8% per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna serviti;
 - 2,4% per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti;
 - d. il tasso di riduzione annuale di cui al comma 42.2, lettera b), della RTDG, per l'anno 2013 è pari al 2,8%;
 - e. i commi 46.2 e 46.3 della RTDG sono soppressi;
 - f. le disposizioni di cui all'articolo 58 della RTDG si applicano limitatamente alle operazioni di aggregazione effettuate entro il 30 settembre 2012;
6. di rinviare al 19 novembre 2012 la scadenza prevista dal comma 7.1 della RTDG;
 7. di pubblicare il presente sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni